*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 146º — Numero 126**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 1º giugno 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



# SOMMARIO

**RETTIFICHE**

*ERRATA-CORRIGE*



SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 103

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

**Bilancio consuntivo esercizio finanziario 2004.**

**05A05137**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° aprile 2005.

**Integrazione del cofinanziamento nazionale dell'annualità 2004, relativa al programma di controllo dell'attività di pesca, di cui al regolamento CEE n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183.**

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione di un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, nonché il regolamento CE n. 2371/02, relativo alla conservazione ed allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 2004/465/CE del 29 aprile 2004 relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuate dagli Stati membri;

Vista la decisione della Commissione C(2004) 5310 del 28 dicembre 2004 che, nel quantificare in 3.026.769,00 euro l'ulteriore importo delle spese previste e ammissibili per l'anno 2004 (di cui € 1.755.953,00, per l'applicazione di nuove tecnologie ed € 1.270.816,00, per la formazione degli agenti), nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca, stabilisce in 1.513.385,00 euro il relativo contributo finanziario comunitario, per cui la restante quota occorrente per la realizzazione delle suddette azioni ammonta a 1.513.384,00 euro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 200502560 del 26 gennaio 2005 che quantifica in 1.513.384,00 euro per l'anno 2004 l'ulteriore fabbisogno finanziario nazionale per l'attuazione del programma di controllo dell'attività di pesca;

Considerato che con proprio decreto n. 3 del 18 febbraio 2005 sono state assegnate per l'attuazione del programma di controllo dell'attività di pesca, annualità 2004, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, risorse nazionali pubbliche per un importo pari a € 6.240.000,00;

Considerata la necessità di ricorrere per tale ulteriore fabbisogno di € 1.513.384,00 alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 1° aprile 2005 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione delle azioni previste nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca è autorizzato per l'anno 2004 una ulteriore quota di cofinanziamento nazionale pubblico di 1.513.384,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come specificato nella tabella *A* allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura del programma, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS), i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/99.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2005

*L'ispettore generale capo*
AMADORI

*Il ragioniere generale dello Stato*
GRILLI

*Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2005*
*Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 179*

---

TABELLA *A*

LEGGE N. 183/1987: COFINANZIAMENTO NAZIONALE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DI PESCA DI CUI AL REGOLAMENTO CEE N. 2847/93 - ANNO 2004. (DECISIONE C(2004) 5310 DEL 28 DICEMBRE 2004)

Importi in euro

| Interventi | Contributo comunitario 2004 | Fondo di rotazione legge n. 183/1987 2004 | Totale 2004 |
|---|---|---|---|
| Fabbisogno del Ministero delle politche agricole e forestali - D.G. pesca e acquacoltura per l'applicazione di nuove tecnologie | 877.977,00 | 877.976,00 | 1.755.953,00 |
| Fabbisogno del Ministero delle politche agricole e forestali - D.G. pesca e acquacoltura per la formazione degli agenti | 635.408,00 | 635.408,00 | 1.270.816,00 |
| TOTALE . . . | 1.513.385,00 | 1.513.384,00 | 3.026.769,00 |

05A05406

DECRETO 1° aprile 2005.

**Cofinanziamento nazionale delle azioni per il miglioramento della qualità della produzione oleicola, di cui ai regolamenti CE n. 528/99 e n. 2136/02, per la campagna 2003-2004, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183.**

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 528/99, recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 2136/2002, che fissa i massimali di finanziamento delle suddette misure per il ciclo di produzione compreso tra il 1° maggio 2003 ed il 30 aprile 2004, per l'Italia ammontante a 10.057.907,00 euro, a valere sul FEOGA, sezione garanzia;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato regolamento CE n. 528/99, che prevede, da parte dello Stato membro, un contributo complementare pari, al massimo, al 50 per cento del contributo comunitario stabilito per le misure in questione;

Viste le note n. 34004 del 28 maggio 2003 e n. 38648 del 25 gennaio 2005, con le quali il Ministero delle politiche agricole e forestali, a fronte delle risorse comunitarie disponibili per la campagna 2003-2004, chiede, al fine di assicurare la validità economica del programma, un cofinanziamento nazionale di 5.028.953,50 euro a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Visti, tuttavia, i dati relativi alla chiusura contabile inerenti la campagna 2003-2004, elaborati dall'AGEA e trasmessi dal Ministero delle politiche agricole e forestali con la succitata nota n. 38648 del 25 gennaio 2005, in base ai quali emerge che l'ammontare delle spese riferite a tale campagna eccedenti la quota comunitaria sono risultate pari ad € 2.540.011,76;

Considerato, pertanto, che a fronte dei 5.028.953,50 euro richiesti, il cofinaziamento nazionale necessario per l'attuazione del programma relativo alla campagna 2003-2004 è pari ad € 2.540.011,76;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Vista la nota n. 36467 del 12 marzo 2004, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha comunicato, relativamente alla campagna 2002-2003, che a fronte di nuove assegnazioni di 5.039.921,00 euro, previste dal decreto n. 15 del 29 luglio 2003, a valere sulle risorse della legge n. 183/1987, risultano spesi e richiesti solamente 1.892.020,51 euro;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere al disimpegno della quota non erogata dal Fondo di rotazione, pari a 3.147.900,49 euro;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 1° aprile 2005 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni per il miglioramento della qualità della produzione oleicola, di cui ai regolamenti CE n. 528/1999 e n. 2136/2002, per la campagna 2003-2004, è autorizzato a favore dell'AGEA, competente organismo pagatore, un cofinanziamento nazionale pubblico di 2.540.011,76 euro, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La predetta quota viene erogata sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dopo l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie messe a disposizione per la medesima campagna 2003-2004.

3. La somma di 3.147.900,49 euro proveniente dalle assegnazioni, per la campagna 2002-2003, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del decreto n. 15 del 29 luglio 2003, in quanto inutilizzata, viene disimpegnata dal Fondo medesimo.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, in relazione all'intervento comunitario corrispondente.

5. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per la campagna 2003-2004, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie verrà restituita al Fondo medesimo o costituirà acconto per le successive campagne.

6. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche per il tramite del competente organismo pagatore, trasmette per ciascuna campagna al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di cui al precedente punto 5.

7. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali assegnati relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

8. L'AGEA invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

9. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2005

*L'ispettore generale capo*
AMADORI

*Il ragioniere generale dello Stato*
GRILLI

*Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2005*
*Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 180*

**05A05407**

DECRETO 25 maggio 2005.

**Emissione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 2005 e scadenza 1° marzo 2012, prima e seconda tranche.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 ed in particolare dell'art. 1 ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 maggio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 56.955 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° marzo 2005 e scadenza 1° marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 2005 e scadenza 1° marzo 2012, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di febbraio per la semestralità dal 1° marzo al 1° settembre successivo e alla fine del mese di agosto per la semestralità dal 1° settembre al 1° marzo successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se *pro quota*;

in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo

delle semestralità verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 360 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità sarà pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalità indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralità.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto è pari a 1,20%.

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alle cedole successive alla prima verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° marzo e al 1° settembre di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 1° settembre 2005 e l'ultima il 1° marzo 2012.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 2012, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 18.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

*a)* le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

*b)* le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 maggio 2005, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono

prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 maggio 2005.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 16.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 92 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 17.

Il 1° giugno 2005 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse semestrale lordo, dovuto allo Stato, per 92 giorni.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 18.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti e i documenti riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e dai diritti spettanti agli enti locali.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2005

*Il direttore:* CANNATA

05A05478

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 maggio 2005.

**Variazione della denominazione della sorgente dell'acqua minerale «Felicia», in Rionero in Vulture - società «Siam Monticchio S.p.a.».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto dirigenziale 21 gennaio 2003, n. 3477, con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «Roxèll» che sgorga dal pozzo «Giulia 2» nell'ambito della concessione mineraria «Giulia» sita nel comune di Rionero in Vulture (Potenza);

Visto il decreto dirigenziale 30 ottobre 2003, n. 3520, con il quale la denominazione dell'acqua minerale naturale «Roxèll» è stata variata in «Felicia»;

Vista la domanda in data 10 marzo 2005 con la quale la società «Siam Monticchio S.p.a.», con sede in Rionero in Vulture (Potenza), frazione Monticchio Bagni, ha chiesto di poter variare anche la denominazione del sopra citato pozzo «Giulia 2» in «Felicia»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, di attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la variazione della denominazione del pozzo dal quale sgorga l'acqua minerale naturale «Felicia» di Rionero in Vulture (Potenza) da «Giulia 2» a «Felicia».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della Comunità europea.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 4 maggio 2005

*Il direttore generale:* GRECO

05A05401

DECRETO 4 maggio 2005.

**Variazione della denominazione della sorgente dell'acqua minerale «Vivien», in Rionero in Vulture - società «Sorgente Traficante S.r.l.».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto dirigenziale 14 marzo 2002, n. 3427, con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «Naturéll» sgorgante dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria «Gaudio» sita nel comune di Rionero in Vulture (Potenza);

Visto il decreto dirigenziale 11 dicembre 2002, n. 3470, con il quale la denominazione dell'acqua minerale naturale «Naturéll» è stata variata in «Vivien»;

Vista la domanda in data 10 marzo 2005 con la quale la società «Sorgente Traficante S.r.l.», con sede in Rionero in Vulture (Potenza), contrada La Francesca, ha chiesto di poter variare anche la denominazione della sorgente da «Naturéll» in «Vivien»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, di attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la variazione della denominazione della sorgente dell'acqua minerale naturale «Vivien» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Gaudio» sita nel comune di Rionero in Vulture (Potenza) da «Naturéll» in «Vivien».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della Comunità europea.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 4 maggio 2005

*Il direttore generale:* GRECO

**05A05402**

DECRETO 10 maggio 2005.

**Riconoscimento dell'acqua minerale «Cristallo», in Massa, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 10 maggio 2004 con la quale la società «Alfredo Bonini - Terme e sorgenti S. Carlo S.p.a.», con sede in S. Carlo Terme (Massa), via dei Colli, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Cristallo» che sgorga dall'omonima sorgente, ubicata nell'ambito del permesso di ricerca «Monte Tecchioni», sito nel territorio del comune di Massa, al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, di attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 12 ottobre 2004 e del 20 aprile 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Cristallo» che sgorga dall'omonima sorgente, ubicata nell'ambito del permesso di ricerca «Monte Tecchioni», sito nel territorio del comune di Massa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 10 maggio 2005

*Il direttore generale:* GRECO

**05A05400**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 aprile 2005.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, in favore dei lavoratori dipendenti o già dipendenti dalle società appartenenti ai settori: tessile-abbigliamento e calzaturiero nel distretto industriale Vigevanese della regione Lombardia; tessile-abbigliamento e calzaturiero nella provincia di Pavia.** (Decreto n. 35817).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati € 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui € 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e € 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalità;

Visto il verbale del 10 dicembre 2004 recante il piano di gestione della crisi occupazionale della filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzature (con ciò intendendosi i settori meccano-calzaturiero, calzaturiero, tessile, abbigliamento e accessori), che colpisce le aziende ubicate nel distretto industriale Vigevanese della regione Lombardia nonché della provincia di Pavia, con la indicazione delle iniziative in materia di politiche attive del lavoro e di politiche industriali, volte alla formazione, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori coinvolti, nonché le linee di finanziamento previste per l'attuazione delle predette iniziative;

Visto il verbale di accordo in data 8 febbraio 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Ministro on.le Roberto Maroni, tra la regione Lombardia, la provincia di Pavia, il comune di Vigevano, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, il quale, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzature (con ciò intendendosi i settori meccano-calzaturiero, calzaturiero, tessile, abbigliamento e accessori), che colpisce le aziende ubicate nel distretto industriale Vigevanese della regione Lombardia nonché della provincia di Pavia, prevede l'utilizzo dei seguenti strumenti di sostegno al reddito indicati nel dispositivo:

il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991;

il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese industriali fino a 15 dipendenti;

il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori delle imprese industriali con più di 15 dipendenti che non possiedano le condizioni per accedere alla CIGS prevista dalla vigente normativa e/o ai contratti di solidarietà;

Visto il limite di spesa di 15 milioni di euro fissato nel verbale in data 8 febbraio 2005;

Vista la nota del 21 febbraio 2005, nella quale si attesta che tutte le parti firmatarie del verbale del 10 dicembre 2004 concordano sull'esigenza di inserire, tra gli ammortizzatori sociali, la proroga dell'indennità di mobilità in favore dei lavoratori ai quali la medesima indennità scadrà nel corso dell'anno 2005;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale alle condizioni riportate nel sopra richiamato verbale di accordo ministeriale dell'8 febbraio 2005;

Ritenuto, altresì, di autorizzare la proroga dell'indennità di mobilità in favore degli ex dipendenti delle aziende appartenenti alla filiera produttiva e ai settori individuati nel citato verbale di accordo ministeriale dell'8 febbraio 2005;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel Verbale di Accordo Ministeriale in data 8 febbraio 2005 come integrato dalla nota in data 21 febbraio 2005 — che fanno parte integrante del presente provvedimento — è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991, delle imprese industriali fino a 15 dipendenti e delle imprese industriali con più di 15 dipendenti che non possiedano le condizioni per accedere alla CIGS prevista dalla vigente normativa e/o ai contratti di solidarietà, operanti nel settore tessile, abbigliamento, calzature (con ciò intendendosi i settori meccano-calzaturiero, calzaturiero, tessile, abbigliamento e accessori) e ubicate nel distretto industriale Vigevanese della regione Lombardia e della provincia di Pavia.

È, altresì, autorizzata la proroga del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori, ex dipendenti delle imprese operanti nei sopraccitati settori, ai quali la medesima indennità scadrà nel corso dell'anno 2005.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 15.000.000,00, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.

Art. 2.

Le società di cui all'art. 1 sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3.

La concessione dei trattamenti, disposta con il precedente art. 1 è utorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 15.000.000,00, graverà sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione: per € 10.546.026,60 sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 6713 dell'11 ottobre 2004 e per € 4.453.973,40 sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili circa l'effettivo utilizzo degli ammortizzatori sociali, che le imprese beneficiarie sono tenute a presentare all'I.N.P.S. e, ove necessario, dei dati e delle informazioni fornite dalle Amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2005

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
SINISCALCO

*Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2005*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 234*

**05A05337**

DECRETO 3 maggio 2005.

**Scioglimento di quindici società cooperative.**

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte 2ª;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, comma 1, parte 2ª;

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti quindici società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte 2ª, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

«Santa Croce»», con sede in Cimitile, costituita in data 2 maggio 1974, rogito notaio Armando Serpico - REA n. 326043, codice fiscale n. 84005970631, BUSC n. 6645;

«Edil VI.GA», con sede in Marano, costituita in data 17 marzo 1981 rogito notaio Giancarlo - REA n. 336531, codice fiscale n. 03424060634, BUSC n. 9563;

«SPES», con sede in Pozzuoli, costituita in data 21 ottobre 1981, rogito notaio Flavio Prattico - REA n. 337404, codice fiscale n. 03537420634, BUSC n. 9592;

«Copeleter Sud», con sede in Nola, costituita in data 5 dicembre 1981 rogito notaio Napolitano Salvatore - REA n. 338716, codice fiscale n. 03569250636, BUSC n. 9697;

«Edil Centro Sud», con sede in Napoli, costituita in data 17 dicembre 1981, rogito notaio Giuseppe Di Transo - REA n. 339593, codice fiscale n. 03648410631, BUSC n. 9724;

«Lo Spiraglio», con sede in Napoli, costituita in data 5 luglio 1979, rogito notaio Bianca Fusco - REA n. 545888, codice fiscale n. 03657020586, BUSC n. 9727;

«E.R.A.P.A.», con sede in Napoli, costituita in data 13 gennaio 1982, rogito notaio Luigi Mauro - REA n. 339935, codice fiscale n. 03610800637, BUSC n. 9755;

«Teatro il Paradosso», con sede in Napoli, costituita in data 12 gennaio 1982, rogito notaio Claudio Trinchillo - REA n. 340242, codice fiscale n. 03614240632, BUSC n. 9769;

«S. Vincenzo», con sede in Giugliano, costituita in data 16 febbraio 1982, rogito notaio Benedetto Paladini - REA n. 341059, codice fiscale n. 03693910634, BUSC n. 9845;

«Edil Antonella», con sede in Giugliano, costituita in data 26 febbraio 1982, rogito notaio Benedetto Paladini - REA n. 341062, codice fiscale n. 03693390639, BUSC n. 9863;

«CA.FRA. Edil», con sede in Napoli, costituita in data 22 dicembre 1982, rogito notaio Giuseppe Rotondano - REA n. 346616, codice fiscale n. 04004090637, BUSC n. 10233;

«Progetto arte e spettacolo», con sede in Napoli, costituita in data 13 dicembre 1983, rogito notaio Mario Mazzocca - REA n. 358410, codice fiscale n. 04396600639, BUSC n. 10728;

«MIAP», con sede in Napoli, costituita in data 17 gennaio 1985, rogito notaio Elio Bellecca - REA n. 389407, codice fiscale n. 04599410638, BUSC n. 11192;

«C.A.M.», con sede in Napoli, costituita in data 3 aprile 1985, rogito notaio Salvatore Sica - REA n. 394789, codice fiscale n. 04700250634, BUSC n. 11337;

«Grandi lavoratori ex Giordano Service», con sede in Arzano, costituita in data 26 novembre 1997, rogito notaio Francesco Orabona - REA n. 597737, codice fiscale n. 03393641216, BUSC n. 14264.

Napoli, 3 maggio 2005

*Il direttore provinciale:* TRINCHELLA

**05A05408**

---

DECRETO 6 maggio 2005.

**Scioglimento della società cooperativa «Piccola società cooperativa Alpi 2006 a r.l.», in Grugliasco.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che assegna all'autorità di vigilanza la facoltà di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici, che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Preso atto del parere di massima espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative;

Considerato il decreto ministeriale 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Espletata la procedura di comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, della sottoelencata società cooperativa:

1. Piccola società cooperativa Alpi 2006 a r.l., con sede in Grugliasco (Torino), via Olevano n. 85/E, costituita per rogito notaio dott. Romano Umberto in data 5 aprile 2002, pos. prov. n. 7377, partita IVA n. 08428480019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 6 maggio 2005

*Il direttore provinciale:* PIRONE

**05A05249**

---

DECRETO 6 maggio 2005.

**Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Primula a r.l.», in Torino.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma del codice civile, come riformato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero della attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Esaminata la relazione di mancata revisione del 26 febbraio 2005 e la documentazione agli atti, da cui risulta che la sottoindicata società cooperativa in liquidazione ordinaria non deposita i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Dispone

la cancellazione dal registro delle imprese di Torino, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, della società cooperativa di seguito elencata: società cooperativa «Primula» a r.l., con sede legale in Torino, via Biglieri n. 42, costituita il 1° aprile 1983 per rogito notaio dott. Pierangelo Martucci, in liquidazione ordinaria dal 21 novembre 2000.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 6 maggio 2005

*Il direttore provinciale:* PIRONE

**05A05252**

---

DECRETO 6 maggio 2005.

**Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Aliseo cooperativa sociale di produzione e lavoro», in Chiavari.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GENOVA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione già del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore, delle società cooperative;

Esaminate le risultanze ispettive delle quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*octiesdecies*;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'art. 2, comma secondo, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2001 e l'art. 17, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 287;

Vista inoltre la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

La società cooperativa «Aliseo cooperativa sociale di produzione e lavoro», con sede in Chiavari (Genova), via Ugolini n. 40/14, costituita per rogito notaio Di Gennaro Assunta in data 18 settembre 1992, repertorio n. 160, registro delle imprese n. 7696, codice fiscale e/o partita I.V.A. n. 1027410990, è cancellata dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* di cui al decreto legislativo n. 6/2003, con provvedimento di questa autorità di vigilanza da iscriversi nel registro imprese medesimo.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il presente decreto può essere impugnato da chi ne abbia interesse, con formale e motivata domanda presso l'autorità governativa che lo ha emanato.

Decorso il termine *ex lege* di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute comunicazioni sospensive da parte di questa medesima autorità, il conservatore del registro delle imprese, cui il presente provvedimento è comunicato d'ufficio, provvederà direttamente agli atti di competenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 6 maggio 2005

*Il dirigente:* CASERTA

**05A05355**

---

DECRETO 6 maggio 2005.

**Scioglimento della società cooperativa «Edile Mimosa C.E.M.», in Genova Sestri.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GENOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione già del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore, delle società cooperative;

Esaminate le risultanze ispettive dalle quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies*;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2001 e l'art. 17, secondo comma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 287;

Vista inoltre la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

La società cooperativa «Edile Mimosa C.E.M.», con sede in Genova Sestri n. 29a/3, costituita per rogito notaio Barletti Carlo, in data 16 febbraio 2001, repertorio n. 311883, codice fiscale e/o partita IVA n. 01204470999, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* di cui al decreto legislativo n. 6/2003, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, con provvedimento di questa autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il presente decreto può essere impugnato da chi ne abbia interesse, con formale e motivata domanda presso l'autorità governativa che lo ha emanato.

Decorso il termine *ex lege* di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute comunicazioni sospensive da parte di questa medesima autorità, il conservatore del registro delle imprese, cui il presente provvedimento è comunicato d'ufficio, provvederà direttamente agli atti di competenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 6 maggio 2005

*Il dirigente:* CASERTA

**05A05356**

---

DECRETO 9 maggio 2005.

**Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Bergamo.**

## IL DIRIGENTE
### DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visti i propri decreti n. 81 del 20 dicembre 1973 e n. 5 del 16 aprile 1975 riguardanti la costituzione della Commissione provinciale di conciliazione di Bergamo;

Vista la nota del 29 aprile 2005 dell'unione sindacale territoriale C.I.S.L. di Bergamo con la quale è stato designato in sostituzione del sig. Amedeo Codazzi componente effettivo il sig. Nunzio Pesenti, funzionario della predetta unione sindacale;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Nunzio Pesenti, funzionario dell'unione sindacale territoriale C.I.S.L. di Bergamo, con sede in Bergamo, via Carnovali, 88/a, è nominato componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Bergamo, in rappresentanza dei lavoratori in sostituzione del sig. Amedeo Codazzi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bergamo, 9 maggio 2005

*Il dirigente:* MARCIANÒ

**05A05251**

---

DECRETO 9 maggio 2005.

**Scioglimento della società cooperativa «Fiuggi Benessere Società cooperativa a r.l.», in Fiuggi.**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
### DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 febbraio 2005 eseguito nei confronti della società cooperativa «Fiuggi Benessere Società cooperativa a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Fiuggi Benessere Società cooperativa a r.l.», con sede in Fiuggi, costituita a rogito notaio dott. Maria Ivana Pasqualina De Camillo in data 7 settembre 2001, repertorio n. 19474, registro imprese n. 25781 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC n. 2124/305405 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 9 maggio 2005

*Il direttore provinciale:* NECCI

**05A05405**

---

DECRETO 11 maggio 2005.

**Scioglimento della società cooperativa «Carla a r.l.», in Milano.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Carla a r.l.», con sede in Milano, via G. Colombo n. 24;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori - Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva - Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo UNCI in data 20 maggio 2004 relativo alla società cooperativa «Carla a r.l.», con sede in Milano, via G. Colombo n. 24, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha presentato i bilanci di esercizio dopo quello al 31 dicembre 1981 e non risulta avere attività da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha presentato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi ventidue anni consecutivi);

Decreta:

La società cooperativa «Carla a r.l.», con sede legale in Milano, via G. Colombo n. 24, costituita per rogito notaio dott. avv. prof. Renzo Pomini di Milano in data 5 ottobre 1973, repertorio n. 500187, racc. n. 7075 BUSC n. 8015/128671, codice fiscale n. 02623200157 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del

codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha presentato i bilanci di esercizio dopo quello al 31 dicembre 1981 e non risulta avere attività da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 11 maggio 2005

*Il direttore provinciale:* TRUPPI

**05A05354**

---

DECRETO 11 maggio 2005.

**Scioglimento della società cooperativa «So.C.E.P. Edile padana a r.l.», in Milano.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «So.C.E.P. Edile padana a r.l.», con sede in Milano, viale delle Rimembranze di Greco n. 47;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori - Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva - Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 18 agosto 2003 relativo alla società cooperativa «So.C.E.P. Edile padana a r.l., con sede in Milano, viale delle Rimembranze Greco n. 47, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché non ha presentato i bilanci di esercizio dopo quello al 31 dicembre 1992;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi - Div. IV, prot. n. 1575943 del 16 aprile 2004, per la quale lo scioglimento richiesto deve essere adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003 di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha presentato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi undici anni consecutivi);

Decreta:

La società cooperativa «So.C.E.P. Edile padana a r.l.», con sede legale in Milano, viale delle Rimembranze di Greco n. 47, costituita per rogito notaio dott. Mario Simone di Milano in data 15 novembre 1990, repertorio n. 60924, racc. 2961, BUSC 14191/252148, codice fiscale: n. 10194940150, tribunale di Milano, registro società n. 312158, vol. n. 7825, fasc. n. 8, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e

dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha presentato i bilanci di esercizio dopo quello al 31 dicembre 1992 e non risulta avere attività in misura superiore al limite di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 11 maggio 2005

*Il direttore provinciale:* TRUPPI

**05A05353**

---

DECRETO 11 maggio 2005.

**Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale Acquarello soc. coop. a r.l.», in Reggio Calabria.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione effettuata in data 12 aprile 2005;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che la cooperativa non svolge alcuna attività, che non cura l'ordinaria amministrazione e che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società «Cooperativa sociale Acquarello soc. coop. a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott.ssa Rosanna Zumbo in data 6 maggio 1997, repertorio 3665, registro delle imprese n. 135250 - C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 11 maggio 2005

*Il direttore provinciale:* VERDUCI

**05A05357**

---

DECRETO 12 maggio 2005.

**Cancellazione dal registro delle imprese di quindici società cooperative.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, recante norme intese ad uniformare ed accelerare le procedure di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 con cui si è riordinata la vigilanza per gli enti cooperativi;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive che in via transitoria ha mantenuto in capo alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza alle imprese cooperative;

Esaminata la documentazione agli atti di questa direzione provinciale del lavoro, da cui risulta che le sottoelencate società cooperative sono in liquidazione da oltre un quinquennio e non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Verificata in tali ipotesi l'applicabilità del citato art. 2545-*octiesdecies*, comma 2;

Dispone

la cancellazione dal registro delle imprese di Ferrara, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, delle società cooperative di seguito elencate:

1) società cooperativa «L'Agricola a r.l.», con sede legale in Ostellato frazione Dogato, costituita il 18 febbraio 1961 per rogito notaio dott. Vincenzo Lucci, in liquidazione dal 24 gennaio 1974;

2) società cooperativa «Cooperativa agricola coltivatori diretti di Burana - meccanizzazione ed attrezzatura agricola a r.l.», con sede legale in Bondeno frazione Burana, costituita il 14 febbraio 1962 per rogito notaio dott. Claudio Bertelli, in liquidazione dal 22 dicembre 1970;

3) società cooperativa «Cooperativa agricola La Serragliona a r.l.», con sede legale in Codigoro via Per Le Venezie n. 18, costituita per rogito notaio dott. Ignazio Magnoni, in liquidazione dal 5 ottobre 1967;

4) società cooperativa «Cooperativa Gargiolai a r.l.», con sede legale in Cento frazione Casumaro, costituita il 31 luglio 1945 per rogito notaio dott. Carlo Guirini, in liquidazione dal 7 gennaio 1951;

5) società cooperativa «Cooperativa consumo del popolo a r.l.», con sede legale in Comacchio frazione Porto Garibaldi, costituita il 24 febbraio 1946 per rogito notaio dott. Augusto Guirini, in liquidazione dal 13 giugno 1948;

6) società cooperativa «Cooperativa muratori a r.l.», con sede legale in Argenta frazione San Nicolò, costituita il 19 dicembre 1945 per rogito notaio dottor Augusto Guirini, in liquidazione dal 6 luglio 1949;

7) società cooperativa «Cooperativa consumo del popolo a r.l.», con sede legale in Ferrara frazione San Bartolomeo in Bosco, costituita il 9 gennaio 1946 per rogito notaio dott. Bruno Minarelli, in liquidazione dal 24 settembre 1962;

8) società cooperativa «Cooperativa femminile arti e mestieri a r.l.», con sede legale in Ferrara, costituita il 5 febbraio 1947 per rogito notaio dott. Augusto Guirini, in liquidazione dal 10 ottobre 1956;

9) società cooperativa «Cooperativa operai specializzati riparazioni automobili a r.l.», con sede legale in Ferrara, costituita il 10 agosto 1945 per rogito notaio dott. Guglielmo Giacomelli, in liquidazione dall'11 marzo 1953;

10) società cooperativa «Cooperativa edile Vincenzino Folegatti a r.l.», con sede legale in Comacchio, costituita il 6 marzo 1946 per rogito notaio dott. Augusto Guirini, in liquidazione dal 17 novembre 1953;

11) società cooperativa «Cooperativa edili ed affini La Concordia a r.l.» con sede legale in Berra frazione Serravalle, costituita il 4 gennaio 1950 per rogito notaio dott.ssa Lina Sotgiu, in liquidazione dal 3 aprile 1953;

12) società cooperativa «Cooperativa agricola a r.l.», con sede legale in Ferrara frazione Pontelagoscuro costituita il 17 marzo 1950 per rogito notaio dottor Vincenzo Lucci, in liquidazione dal 4 maggio 1956;

13) società cooperativa «Cooperativa edile costruzioni affini laterizi C.E.C.A.L. a r.l.», con sede legale in Ro Ferrarese, costituita il 6 ottobre 1949 per rogito notaio dott. Luigi Risso, in liquidazione dal 20 febbraio 1956;

14) società cooperativa «Cooperativa fra impiegati amministrazione provinciale di Ferrara a r.l.», con sede legale in Ferrara, costituita il 14 settembre 1949 per rogito notaio dott. Carlo Guirini, in liquidazione dal 5 maggio 1955;

15) società cooperativa «Cooperativa edile stradale Edera a r.l.», con sede legale in Mesola frazione Bosco Mesola, costituita il 26 ottobre 1946 per rogito notaio dott. Carmelo Consoli, in liquidazione dal 14 giugno 1956.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

*Il dirigente:* DE ROGATIS

**05A05358**

---

DECRETO 13 maggio 2005.

**Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Grosseto.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto il decreto n. 1 del 29 gennaio 2002 con il quale il sig. Milani Fabrizio veniva nominato membro effettivo del comitato provinciale INPS di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 88, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti (CISL);

Vista la lettera del 5 maggio 2005 con la quale il sig. Milani Fabrizio rassegna le proprie dimissioni;

Vista la nota del 5 maggio 2005 con la quale la CISL di Grosseto comunica il nominativo del sig. Carruale Fabio quale rappresentante dei lavoratori dipendenti (CISL);

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Carruale Fabio viene nominato membro effettivo del comitato provinciale INPS di Grosseto in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti CISL

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Grosseto, 13 maggio 2005

*Il dirigente:* BUONOMO

**05A05359**

PROVVEDIMENTO 13 maggio 2005.

**Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa agricola «Valle verde a r.l.», in Pieve a Nievole.**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISTOIA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Esaminato il verbale ispettivo e le documentazione agli atti di questa direzione provinciale, dai quali risulta che la sottoelencata società cooperativa è in liquidazione ordinaria e non ha depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Dispone:

La cancellazione dal registro delle imprese di Pistoia, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile della società cooperativa di seguito elencata: cooperativa agricola «Valle verde a r.l.», con sede in Pieve a Nievole, via Ponte di Monsummano n. 24, costituita a rogito notaio dott. Maurizio Ersoch, in data 2 dicembre 1986, repertorio n. 27499, codice fiscale n. 00500370473.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, i creditori o chiunque ne abbia interesse potrà presentare alla direzione provinciale del lavoro di Pistoia, via Desideri n. 34 - 51100 Pistoia, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente la ragione sociale della suddetta società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione della stessa dal registro medesimo.

Pistoia, 13 maggio 2005

*Il direttore provinciale:* CARUSO

05A05246

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 20 maggio 2005.

**Iscrizione della denominazione «Ricotta Romana» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.**

## IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 737/2005 della Commissione del 13 maggio 2005, la denominazione «Ricotta Romana» riferita alla categoria degli altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.), è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Ricotta Romana», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Ricotta Romana», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 737/2005 del 13 maggio 2005.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Ricotta Romana» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 20 maggio 2005

*Il direttore generale:* ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA
«RICOTTA ROMANA» D.O.P.

Art. 1.

*Denominazione e sua tutela*

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Ricotta romana» è riservata esclusivamente a quel prodotto caseario, rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

*Descrizione del prodotto*

All'atto dell'immissione al consumo la «Ricotta Romana» presenta le seguenti caratteristiche:

prodotto: fresco;

pasta: bianca, a struttura grumosa;

sapore: dolciastro di latte;

pezzatura: fino a 2 kg;

contenuto lipidico: da 17 al 29% sulla materia secca.

Art. 3.

*Delimitazione dell'area di produzione*

Il siero deve essere ottenuto da latte intero di pecora proveniente dal territorio della regione Lazio. Le operazioni di lavorazione-trasformazione e di condizionamento dello stesso in «Ricotta romana» devono avvenire nel solo territorio della regione Lazio, come meglio individuato dalla cartografia allegata al fine di garantire la tracciabilità ed assicurare i controlli.

Art. 4.

*Elementi comprovanti che il prodotto è originario della zona geografica di cui all'art. 3*

Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da:

1. *Riferimenti storici, che risalgono a tempi antichissimi.*

M.P. Catone raccolse le norme che regolano l'usufrutto della pastorizia nella Roma repubblicana. Il latte di pecora aveva tre destinazioni: religiosa/sacrificale; alimentare come bevanda; trasformazione in formaggi di pecora freschi e stagionati e l'utilizzo del siro residuo per ottenere la ricotta.

Galeno al cap. XVII del libro degli alimenti «Della natura et vertu di cibi» (1572), precisa «ciò che presso Galeno ed i Greci era detto oxygala è ciò che noi, ora chiamiamo ricotta».

Mario Vizzardi, nel suo libro «Formaggi italiani», sostiene che la ricotta sia originaria dell'agro romano e la sua diffusione si deve a S. Francesco d'Assisi, il quale trovandosi nel 1223 in una località laziale per la realizzazione di un presepio, insegnò ai pastori l'arte di produrre la ricotta.

Columella, nel VII capitolo del «De re rustica», descrive le tecniche casearie della ricotta.

Ercole Metalli, in «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903, parlando dei pecorari riporta «... Pongono poi nuovamente la caldaia al fuoco per estrarne la ricotta, ... La ricotta, insieme a poco pane, rappresenta il loro esclusivo alimento, ...».

Trinchieri in «Vita di pastori nella campagna romana», anno 1953, descrive le tecniche di produzione della ricotta romana.

Tomasetti nel suo libro «La campagna romana», anno 1910, riporta quanto segue «Quanto allo stato del pecoraio ... la sua paga è, tra generi e denaro, di una lira e cinquanta centesimo al giorno, oltre il pane, il sale, la ricotta e la polenta».

R. Marracino, nel suo libro «Tecnica lattiero-casearia» anno 1962, riferendosi al 1950, nel cap XXII «la rinomata ricotta in salvietta romana altra non è che la prima affiorata, da un siero ricco di grasso, e che è la più pastosa, la più grassa, la più fiene e saporita».

2. *Riferimenti culturali.*

Nella mostra «Migrazione e lavoro» storia visiva della campagna romana del 1900, a cura della Cooperativa Pagliaccetto, troviamo numerose fotografie raffiguranti pecorari che mangiano la ricotta contenuta nella fiscella.

Tomasetti nel suo libro «La campagna romana» anno 1910, riporta quanto segue «Ad alcuni Santi sonosi attribuite protezione speciali, tuttora riconosciute dai campagnoli; a S. Martino, per esempio, quella delle bestie cornute e della ricotta ...».

Ercole Metalli, nel suo libro «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903, mette in evidenza, come durante la pratica della transumanza e monticazione, il vergaro all'arrivo della masseria in un luogo di sosta, offra in regalo un po' di «ricotta che durante il viaggio il vergaro facilmente dispensa».

Dalla raccolta di usi e di consuetudini vigenti nella provincia di Roma della CCIAA dell'anno 1951, al capitolo X, si mettono in evidenza i modi, le forme di contrattazione, di compra-vendita della ricotta.

Trinchieri in «Vita di pastori nella campagna romana», anno 1953, descrive il pasto dei pastori «Acqua cotta ... ai pastori veniva somministrato per pasto solo pane e ricotta. Il primo nel quantitativo di un chilo a persona, la seconda nella quantità di una cucchiarata colma ... Il caciaro aveva l'incarico di somministrare la ricotta».

Romolo Trinchieri in «Vita dei pastori nella campagna romana», del 1953, ci descrive la capanna dei pastori: «C'è quindi una capanna principale che sovrasta per altezza e dimensione le altre, nella quale abitano i pastori senza famiglia, dove si fa la cucina collettiva e dove si lavora il formaggio e la ricotta».

3. *Riferimenti statistici.*

La presenza del prodotto sui mercati dell'intera regione Lazio, è avvalorata dai dati rilevati sui mercuriali delle rispettive CCIAA di Roma dal 1922-1965, di Viterbo dal 1949-1973, di Frosinone dal 1955-1999, di Latina dal 1951-1977.

Dalla Borsa merci della CCIAA di Roma si nota la variazione di prezzo che tale prodotto ha subito dal 1952 al 1998.

4. *Riferimenti sociali ed economici, quali la presenza di produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione.*

La tenuta di Castel di Guido: da una comunicazione del direttore, l'azienda produceva nel 1969 circa 3500 litri di latte di pecora; questo in parte veniva venduto tal quale ed in parte utilizzato per la produzione di ricotta romana, come si evince dalla contabilità di masseria siglata dal vergaro e dal direttore nel 1958, 1960 e nel 1965.

La masseria Gasparri, dai cui libri contabili si mette in evidenza il prezzo al chilo e i chilogrammi totali prodotti di ricotta romana nelle stagioni agrarie che vanno dal 1907 (prezzo di 70 centesimi al chilo fino al 15 marzo e a 45 centesimi dopo il 15 marzo, per un totale di 850 kg) al 1924 (produzione totale di 932,5 kg).

5. *Riferimenti folkloristici.*

Da circa 30 anni si svolge, nel comune di Barbarano Romano (Viterbo) la festa campestre dell'attozzata (ricotta di pecora).

Dal 1978 si svolge nel comune di Fiamignano (Rieti) la «Mostra rassegna ovina» con sagra della pecora e di suoi prodotti.

6. *Riferimenti gastronomici.*

La ricotta romana, oltre ad essere consumata come pietanza a sé, trova largo uso come ingrediente di piatti tradizionali laziali.

L'origine è comprovata, inoltre, dall'iscrizione degli allevatori, dei produttori e confezionatori in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo di cui all'art. 7.

Art. 5.

*Metodo di ottenimento del prodotto*

*Materia prima.*

La materia prima della «Ricotta romana» è costituita dal siero di latte intero di pecora delle razze più diffuse nell'area geografica di cui all'art. 3, quali: Sarda e suoi incroci, Comisana e suoi incroci, Sopravvissana e suoi incroci, Massese e suoi incroci.

Il siero, componente liquida della coagulazione del latte, deve essere ottenuto dal meccanismo di spurgo, dovuto alla rottura della cagliata destinata alla produzione dei formaggi pecorini ottenuti da latte di pecore proveniente dal territorio di cui all'art. 3.

Il siero risulta essere «dolce», grazie al tipo di alimentazione delle pecore da latte, costituita da foraggi di pascoli naturali, prati pascoli ed erbai caratteristici del territorio della regione Lazio. Il prodotto che ne deriva, la «Ricotta romana» assume un caratteristico sapore dolciastro che la distingue da ogni altro tipo di ricotta.

Il siero di latte intero ovino ha una colorazione giallo pallido e contiene:

residuo secco magro: da 5,5 a 6,5%;

proteine: da 1,0 a 2,0%;

grasso: da 1,4 a 2,4%;

lattosio: da 3,4 a 5,0%;

ceneri: da 0,4 a 0,8%.

Per la produzione della «Ricotta romana» è consentita, nel corso del processo di riscaldamento del siero, a temperatura tra i 50-60 ºC, l'aggiunta di latte intero di pecora proveniente dalle razze sopra citate e dall'areale di cui all'art. 3, fino al 15% del volume totale del siero.

Nel periodo estivo, quando l'animale si trova nello stadio fisiologico di asciutta, è consentita la tradizionale pratica della monticazione.

L'alimentazione delle pecore da latte è costituita da pascoli, prati-pascolo ed erbai tipici dell'area geografica di produzione di cui all'art. 3. È ammesso il ricorso all'integrazione con foraggi secchi e con concentrati, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi e di organismi geneticamente modificati.

Le pecore da latte non devono essere soggette a forzature alimentari, a stress ambientali e/o sofisticazioni ormonali, finalizzate ad incrementare la produzione.

*Metodo di produzione*

Il siero, senza aggiunta di correttori di acidità, viene riscaldato a 85-90 ºC e mantenuto in lieve agitazione. Il riscaldamento, che in genere avviene nelle stesse caldaie in cui si è prodotto il formaggio, favorisce la precipitazione e la coagulazione delle sieroproteine e quindi il loro affioramento sottoforma di piccoli fiocchi. Il loro consolidamento superficiale, in una fioritura bianca stratificata, avviene sospendendo, per circa 5 minuti, il riscaldamento. L'affioramento viene separato dalla scotta. Successivamente si procede con la raccolta della ricotta che viene posta in fuscelle forate, di forma troncoconica, per 8-24 ore per favorire ulteriormente lo spurgo della scotta. Il prodotto scolato viene fatto asciugare in locali freschi.

La ricotta che ne deriva presenta una struttura molto fine, un colore più marcato di quello vaccino ed un sapore delicato e dolciastro.

Art. 6.

*Elementi che comprovano il legame con l'ambiente*

Le condizioni di allevamento degli ovini e di trasformazione del formaggio, devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire al latte a al prodotto derivato le sue specifiche caratteristiche.

Gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente sono rappresentati da:

*Fattori naturali.*

L'intero territorio della regione Lazio permette, con le proprie caratteristiche pedo-climatiche, quali:

rilievi di varia natura (monti calcarei, vulcanici, colline, pianure alluvionali);

temperatura media annuale variabile tra 13-16 ºC;

precipitazioni annuali comprese tra valori minimi di 650 mm lungo la fascia litoranea, di 1.000-1.500 mm nelle pianure interne fino ai 1.800-2.000 mm in corrispondenza del Terminillo e dei Simbruini;

di sfruttare le condizione migliori per l'allevamento degli ovini, senza provocare stress all'animale.

I fattori naturali consentono di utilizzare i prati naturali e prati-pascolo, fonte alimentare per gli ovini, in modo da conferire particolari qualità al latte destinato alla trasformazione casearia, determinando un sinergismo eccezionalmente favorevole oltre che per la qualità anche per l'omogeneità dei suoi caratteri.

Questo tipo di alimentazione, abbinato alle favorevoli condizioni ambientali di allevamento, caratterizza il prodotto, in modo tale da distinguere la ricotta romana dal resto delle ricotte.

*Fattori umani.*

È possibile evidenziare due momenti fondamentali per la caratterizzazione qualitativa del prodotto:

la rottura della cagliata, dettata dalle capacità operative dei casari, frutto dell'abilità e dell'esperienza tramandata da secoli nell'intera zona interessata dalla D.O.P;

la tradizionale pratica della monticazione, che permette all'animale di sfuggire alla calura estiva e di conseguenza ai possibili stress ambientali e nutrizionali, che soffrirebbe in pianura. Le pecore, risentendo positivamente di tali fattori, anche appena riscendono a valle, producono latte di ottima qualità, influenzando direttamente la qualità del formaggio ottenuto dallo stesso.

Art. 7.

*Controlli*

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 8.

*Confezionamento ed etichettatura*

Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito del territorio di cui all'art. 3. La «Ricotta romana» viene confezionata in cestelli tronco-conici di vimini, di plastica o di metallo di capacità massima di 2 kg. La facciata superiore del cestello viene ricoperta da un foglio di plastica. Sono consentite altre tipologie di confezionamento:

avvolta con carta pergamena;

contenitori di plastica e/o sottovuoto.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni (in conformità, alle prescrizioni del regolamento CEE 1726/98 e successive modifiche) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

la designazione «Ricotta romana» deve essere apposta con caratteri significativamente maggiori, chiari ed indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione denominazione origine protetta (D.O.P.);

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

il logo del prodotto è costituito — come da riproduzione riportata in allegato — da un perimetro quadrato formato da tre linee di colore, a partire dall'esterno, verde, bianco e rosso, contenente all'interno una testa di ovino stilizzata tra le due lettere «R» maiuscole e rispettivamente di colore giallo, quella di sinistra, rosso, quella di destra. Il perimetro del quadrato del logo, è interrotto: lateralmente dalla lettera «R» di color rosso ed in basso dalla sigla, in caratteri maiuscoli di colore rosso «D.O.P.». La denominazione del prodotto è posta in basso all'interno del perimetro del quadrato ed è costituita dalle parole in caratteri maiuscoli «RICOTTA» di colore giallo e «ROMANA» di colore rosso.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino o comunque elogiativi del prodotto. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui allevamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La designazione «Ricotta romana» deve figurare in lingua italiana.

Art. 9.

*Commercializzazione prodotti trasformati*

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P., «Ricotta Romana» anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformto o elaborato.

Art. 10.

*Logo*

| INDICE COLORIMETRICO: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COLORI UTILIZZATI | PANTONE CORRISPONDENTE | PERCENTUALI QUADRICROMIA | | | |
| | | C | M | Y | N |
| ROSSO | 1797CVC | 0% | 94% | 94% | 6% |
| VERDE | 361CVC | 76% | 0% | 91% | 0% |
| GIALLO | 116CVC | 0% | 15% | 94% | 0% |

---

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART.5 DOP (X) IGP
N. NAZIONALE DEL FASCICOLO: 14/2003

1. Servizio competente dello Stato membro:

nome: Ministero delle politiche agricole e forestali indirizzo: via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, tel: 06/4819968 - fax: 06/42013126, e-mail: qualita@politicheagricole.it

2. Associazione richiedente.

2.1. Nome: Comitato promotore della denominazione di origine protetta «*Caseus Romae*», «Ricotta Romana», «Caciotta Romana» e della Indicazione Geografica Tipica «Abbacchio Romano».

2.2. Indirizzo: via Raffaele Piria n. 6 - Roma, tel. 06/407090.

2.3. Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: classe 1.4 - altri prodotti di origine animale (uova, miele prodotti lattiero-caseari di vario tipo, escluso il burro, ecc.) dell'allegato II - Ricotta.

4. Descrizione del disciplinare:

(sintesi dei requisiti di cui all'art. 4, par. 2).

4.1. Nome: «Ricotta Romana».

4.2. Descrizione: la denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Ricotta Romana e riservata esclusivamente a quel prodotto caseario, rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione. All'atto dell'immissione al consumo la «Ricotta Romana» presenta le seguenti caratteristiche:

prodotto: fresco;

pasta: bianca, a struttura grumosa;

sapore: dolciastro di latte;

pezzatura: fino a 2 kg;

contenuto lipidico: da 17 al 29 % sulla materia secca.

4.3. Zona geografica: Il siero deve essere ottenuto da latte intero di pecora proveniente dal territorio della regione Lazio. Le operazioni di lavorazione-trasformazione e di condizionamento dello stesso in «Ricotta Romana» devono avvenire nel solo territorio della regione Lazio, come meglio individuato dalla cartografia allegata, al fine di garantire la tracciabilità ed assicurare i controlli.

4.4. Prova dell'origine: gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da:

riferimenti storici, che risalgono a tempi antichissimi:

M.P. Catone raccolse le norme che regolano l'usufrutto della pastorizia nella Roma repubblicana. Il latte di pecora aveva tre destinazioni: religiosa/sacrificale; alimentare come bevanda; trasformazione in formaggi di pecora freschi e stagionati e l'utilizzo del siero residuo per ottenere la ricotta,

Galeno al cap. XVII del libro degli alimenti «*Della natura et vertu di cibi*» (1572), precisa «ciò che presso Galeno ed i Greci era detto oxygala è ciò che noi, ora chiamiamo ricotta»;

Mario Vizzardi, nel suo libro «Formaggi italiani», sostiene che la ricotta sia originaria della agro romano e la sua diffusione si deve a S. Francesco d'Assisi, il quale trovandosi nel 1223 in una località laziale per la realizzazione di un presepio, insegnò ai pastori l'arte di produrre la ricotta;

Columella, nel VII capitolo del «*De re rustica*», descrive le tecniche casearie della ricotta;

Ercole Metalli, in «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903, parlando dei pecorari riporta « Pongono poi nuovamente la caldaia al fuoco per estrarne la ricotta, ... La ricotta, insieme a poco pane, rappresenta il loro esclusivo alimento, ...»;

Trinchieri in «Vita di pastori nella Campagna Romana», anno 1953, descrive le tecniche di produzione della ricotta romana;

Tomasetti nel suo libro «La campagna romana», anno 1910, riporta quanto segue «Quanto allo stato del pecoraio ... la sua paga è, tra generi e denaro, di una lira e cinquanta centesimo al giorno, oltre il pane, il sale, la ricotta e la polenta»;

R. Marracino, nel suo libro «Tecnica lattiero-casearia» anno 1962, riferendosi al 1950, nel cap. XXII «la rinomata ricotta in salvietta romana altra non è che la prima affiorata, da un siero ricco di grasso, e che è la più pastosa, la più grassa, la più fiene e saporita»

riferimenti culturali:

nella mostra «Migrazione e lavoro» storia visiva della Campagna Romana del 1900, a cura della Cooperativa Pagliaccetto, troviamo numerose fotografie raffiguranti pecorari che mangiano la ricotta contenuta nella fiscella;

Tomasetti nel suo libro «La Campagna romana» anno 1910, riporta quanto segue «Ad alcuni Santi sono si attribuite protezione speciali, tuttora riconosciute dai campagnoli; a S. Martino, per esempio, quella delle bestie cornute e della ricotta ...»;

Ercole Metalli, nel suo libro «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903, mette in evidenza, come durante la pratica della transumanza e monticazione, il vergaro all'arrivo della masseria in un luogo di sosta, offra in regalo un pò di «ricotta che durante il viaggio il vergaro facilmente dispensa»;

dalla raccolta di usi e di consuetudini vigenti nella provincia di Roma della CCIAA dell'anno 1951, al capitolo X, si mettono in evidenza i modi, le forme di contrattazione, di compra-vendita della ricotta,

Trinchieri in «Vita di pastori nella Campagna Romana», anno 1953, descrive il pasto dei pastori «Acqua cotta - ... ai pastori veniva somministrato per pasto solo pane e ricotta. Il primo nel quantitativo di un chilo a persona, la seconda nella quantità di una cucchiarata colma ... Il caciaro aveva l'incarico di somministrare la ricotta;

Romolo Trinchieri in «Vita dei pastori nella Campagna Romana», del 1953, ci descrive la capanna dei pastori: «C'è quindi una capanna principale che sovrasta per altezza e dimensione le altre, nella quale abitano i pastori senza famiglia, dove si fa la cucina collettiva e dove si lavora il formaggio e la ricotta»;

riferimenti statistici:

la presenza del prodotto sui mercati dell'intera regione Lazio, è avvalorata dai dati rilevati sui mercuriali delle rispettive CCIAA di Roma dal 1922-1965, di Viterbo dal 1949-1973, di Frosinone dal 1955-1999, di Latina dal 1951-1977;

dalla Borsa merci della CCIAA di Roma si nota la variazione di prezzo che tale prodotto ha subito dal 1952 al 1998;

riferimenti sociali ed economici, quali la presenza di produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione:

la tenuta di Castel di Guido: da una comunicazione del direttore, l'azienda produceva nel 1969 circa 3500 litri di latte di pecora; questo in parte veniva venduto tal quale ed in parte utilizzato per la produzione di ricotta romana, come si evince dalla contabilità di masseria siglata dal vergaro e dal direttore nel 1958, 1960 e nel 1965;

la masseria Gasparri, dai cui libri contabili si mette in evidenza il prezzo al chilo e i chilogrammi totali prodotti di ricotta romana nelle stagioni agrarie che vanno dal 1907 (prezzo di 70 centesimi al chilo fino al 15 marzo e a 45 centesimi dopo il 15 marzo, per un totale di 850 kg) al 1924 (produzione totale di 932,5 kg);

riferimenti folkloristici:

da circa 30 anni si svolge, nel comune di Barbarano Romano (VT) la festa campestre dell'attozzata (Ricotta di Pecora);

dal 1978 si svolge nel comune di Fiamiguano (RI) la «Mostra Rassegna Ovina» con Sagra della pecora e dei suoi prodotti;

riferimenti gastronomici:

la Ricotta Romana, oltre ad essere consumata come pietanza a sé, trova largo uso come ingrediente di piatti tradizionali laziali.

L'origine è comprovata, inoltre, dall'iscrizione degli allevatori, dei produttori e confezionatori m appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo di cui al punto 4.7.

4.5. Metodo di ottenimento:

*Materia prima.*

La materia prima della «Ricotta Romana» è costituita dal siero di latte intero di pecora delle razze più diffuse nell'area geografica di cui all'art. 3, quali: Sarda e suoi incroci, Comisana e suoi incroci, Sopravvissana e suoi incroci, Massese e suoi incroci.

Il siero, componente liquida della coagulazione del latte, deve essere ottenuto dal meccanismo di spurgo, dovuto alla rottura della cagliata destinata alla produzione dei formaggi pecorini ottenuti da latte di pecore proveniente dal territorio delimitato.

Il siero risulta essere «dolce», grazie al tipo di alimentazione delle pecore da latte, costituita da foraggi di pascoli naturali, prati pascoli ed erbai caratteristici del territorio della regione Lazio. Il prodotto che ne deriva, la «Ricotta Romana» assume un caratteristico sapore dolciastro che la distingue da ogni altro tipo di ricotta.

Il siero di latte intero ovino ha una colorazione giallo pallido e contiene:

residuo secco magro: da 5,5 a 6,5 %;

proteine: da 1,0 a 2,0 %;

grasso: da l,4 a 2,4%;

lattosio: da 3,4 a 5,0 %;

ceneri: da 0,4 a 0,8 %.

Per la produzione della «Ricotta Romana» è consentita, nel corso del processo di riscaldamento del siero, a temperatura tra i 50-60$^0$ C, l'aggiunta di latte intero di pecora proveniente dalle razze sopra citate e dall'areale delimitato, fino al 15% del volume totale del siero.

Nel periodo estivo, quando l'animale si trova nello stadio fisiologico di asciutta, è consentita la tradizionale pratica della monticazione.

L'alimentazione delle pecore da latte è costituita da pascoli, prati-pascolo ed erbai tipici dell'area geografica di produzione. È ammesso il ricorso all'integrazione con foraggi secchi e con concentrati, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi e di organismi geneticamente modificati.

Le pecore da latte non devono essere soggette a forzature alimentari, a stress ambientali e/o sofisticazioni ormonali, finalizzate ad incrementare la produzione.

*Metodo di produzione.*

Il siero, senza aggiunta di correttori di acidità, viene riscaldato a 85-90$^0$ C e mantenuto in lieve agitazione. Il riscaldamento, che in genere avviene nelle stesse caldaie in cui si è prodotto il formaggio, favorisce la precipitazione e la coagulazione delle sieroproteine e quindi il loro affioramento sotto forma di piccoli fiocchi. Il loro consolidamento superficiale, in una fioritura bianca stratificata, avviene sospendendo, per circa 5 minuti, il riscaldamento. L'affioramento viene separato dalla scotta. Successivamente si procede con la raccolta della ricotta che viene posta in fuscelle forate, di forma troncoconica, per 8-24 ore per favorire ulteriormente lo spurgo della scotta. Il prodotto scolato viene fatto asciugare in locali freschi.

La ricotta che ne deriva presenta una struttura molto fine, un colore più marcato di quello vaccino ed un sapore delicato e dolciastro.

4.6. Legame: le condizioni di allevamento degli ovini e di trasformazione del formaggio, devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire al latte a al prodotto derivato le sue specifiche caratteristiche.

Gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente sono rappresentati da:

*Fattori naturali.*

L'intero territorio della regione Lazio permette, con le proprie caratteristiche pedo-climatiche, quali:

rilievi di varia natura (monti calcarei, vulcanici, colline, pianure alluvionali);

temperatura media annuale variabile tra 13-16$^0$ C;

precipitazioni annuali comprese tra valori minimi di 650 mm lungo la fascia litoranea, di 1.000 - 1.500 mm nelle pianure interne fmo ai 1.800 - 2.000 mm in corrispondenza del Terminillo e dei Simbruini;

di sfruttare le condizione migliori per l'allevamento degli ovini, senza provocare stress all'animale.

I fattori naturali consentono di utilizzare i prati naturali e prati-pascolo, fonte alimentare per gli ovini, in modo da conferire particolari qualità al latte destinato alla trasformazione casearia, determinando un sinergismo eccezionalmente favorevole oltre che per la qualità anche per l'omogeneità dei suoi caratteri.

Questo tipo di alimentazione, abbinato alle favorevoli condizioni ambientali di allevamento, caratterizza il prodotto, in modo tale da distinguere la ricotta romana dal resto delle ricotte.

*Fattori umani.*

È possibile evidenziare due momenti fondamentali per la caratterizzazione qualitativa del prodotto:

la rottura della cagliata, dettata dalle capacità operative dei casari, frutto dell'abilità e dell'esperienza tramandata da secoli nell'intera zona interessata dalla D.O.P;

la tradizionale pratica della monticazione, che permette all'animale di sfuggire alla calura estiva e di conseguenza ai possibili stress ambientali e nutrizionali, che soffrirebbe in pianura. Le pecore, risentendo positivamente di tali fattori, anche appena riscendono a valle, producono latte di ottima qualità, influenzando direttamente la qualità del formaggio ottenuto dallo stesso.

4.7. Struttura di controllo: nome: CERTIPRODOP s.r.l. - indirizzo: via del Macello n. 26, Crema (Cremona).

4.8. Etichettatura: il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito del territorio delimitato.

La «Ricotta Romana» viene confezionata in cestelli troncoconici di vimini, di plastica o di metallo di capacità massima di 2 kg. La facciata superiore del cestello viene ricoperta da un foglio di plastica. Sono consentite altre tipologie di confezionamento:

avvolta con carta pergamena;

contenitori di plastica e/o sottovuoto.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni (in conformità, alle prescrizioni del reg. CE 1726/98, e successive modifiche) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

la designazione «Ricotta Romana» deve essere apposta con caratteri significativamente maggiori, chiari ed indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione Denominazione Origine Protetta (D.O.P.);

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

il logo del prodotto è costituito — come da riproduzione riportata in allegato — da un perimetro quadrato formato da tre linee di colore, a partire dall'esterno, verde, bianco e rosso, contenente all'interno una testa di ovino stilizzata tra le due lettere «R» maiuscole e rispettivamente di colore giallo, quella di sinistra, rosso, quella di destra. Il perimetro del quadrato del logo, è interrotto: lateralmente dalla lettera «R» di color rosso ed in basso dalla sigla, in caratteri maiuscoli di colore rosso, «D.O.P.». La denominazione del prodotto è posta in basso all'interno del perimetro del quadrato ed è costituita dalle parole in caratteri maiuscoli «RICOTTA» di colore giallo e «ROMANA» di colore rosso.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione non prevista dal disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino o comunque elogiativi del prodotto. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui allevamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del disciplinare di produzione.

La designazione «Ricotta Romana» deve figurare in lingua italiana.

I prodotti per la cui preparazione, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

4.9. Condizioni nazionali:

parte riservata alla Commissione.

N. CE: data di ricevimento del fascicolo completo alla CE.

**05A05391**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 maggio 2005.

**Determinazione del numero dei posti, a livello nazionale, per l'ammisione alle attività didattiche aggiuntive (800 ore) nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, art. 6;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 2005/2006, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario ai fini delle attività didattiche aggiuntive di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 2002 è determinato, sul contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 3115 ripartito fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna università dispone l'ammissione alle Scuole, per le attività di cui all'art. 1, in base ad una graduatoria determinata secondo criteri indicati nel bando, nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto e nel rispetto della indicazione di priorità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 20 febbraio 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2005

*Il Ministro:* MORATTI

ALLEGATO

Posti disponibili per le attività didattiche aggiuntive D.M. 20/2/2002

| Regione | Università sedi delle Scuole di specializzazione | Posti disponibili |
|---|---|---|
| Liguria | Genova 30 | |
| Piemonte | Torino (sedi convenzionate: Politecnico e Piemonte Orientale) | N.A. |
| Valle d'Aosta | Aosta | 20 |
| Lombardia | Pavia (sedi consorziate: Milano statale - Cattolica S. Cuore - Bergamo - Brescia)<br>Cattolica Milano | Pavia e sedi consorziate N.A.<br>N.A. |
| Provincia autonoma di Bolzano | Bolzano 70 | |
| Veneto | Venezia Ca' Foscari (sedi convenzionate: Iuav - PD - VR) | 150 |
| Friuli | Gorizia (sedi consorziate: Udine - Trieste) | Trieste 35<br>Udine N.A. |
| Provincia autonoma di Trento | Trento 40 | |
| Emilia Romagna | Bologna (sedi convenzionate: Ferrara - Modena - Reggio Emilia -Parma) | 320 |
| Toscana | Pisa (sedi convenzionate: Firenze e Siena) | 250 |
| Marche | Macerata (sedi convenzionate: Ancona - Camerino - Urbino) | 150 |
| Lazio | Roma III (sedi consorziate: La Sapienza - Tor Vergata - Iusm - La Tuscia - Cassino - LUMSA) | N.P. |
| Umbria | Perugia N.A. | |
| Molise | Campobasso | 60 |
| Abruzzo | Chieti (sedi convenzionate: L'Aquila Teramo) | 80 |
| Campania | Napoli Federico II (sedi convenzionate: Napoli II - IUN - IUO - S. Orsola Benincasa - Salerno - Sannio) | 550<br>Salerno 200 |
| Basilicata | Potenza 60 | |
| Puglia | Bari (sedi convenzionate: Lecce - Foggia - Pol. Bari) | 600 |
| Calabria | Cosenza (sedi convenzionate: Reggio Calabria - Catanzaro) | 150 |
| Sicilia | Palermo (sedi convenzionate: Catania - Messina) | Messina 150<br>Catania 200 |
| Sardegna | Cagliari (sede consorziata: Sassari) | N.A. |
| | Totale . . . | 3115 |

**05A05477**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 27 maggio 2005*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2551 |
| Yen giapponese | 135,27 |
| Lira cipriota | 0,5764 |
| Corona ceca | 30,516 |
| Corona danese | 7,4434 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,68710 |
| Fiorino ungherese | 253,16 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6962 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 4,1617 |
| Corona svedese | 9,1975 |
| Tallero sloveno | 239,53 |
| Corona slovacca | 39,189 |
| Franco svizzero | 1,5479 |
| Corona islandese | 81,13 |
| Corona norvegese | 7,9710 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Kuna croata | 7,3150 |
| Leu romeno | 36168 |
| Rublo russo | 35,2350 |
| Nuova lira turca | 1,7280 |
| Dollaro australiano | 1,6475 |
| Dollaro canadese | 1,5845 |
| Yuan cinese | 10,3878 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,7623 |
| Rupia indonesiana | 11907,76 |
| Won sudcoreano | 1258,36 |
| Ringgit malese | 4,7693 |
| Dollaro neozelandese | 1,7590 |
| Peso filippino | 68,246 |
| Dollaro di Singapore | 2,0816 |
| Baht tailandese | 50,779 |
| Rand sudafricano | 8,3279 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**05A05616**

### Proroga della procedura di amministrazione straordinaria del Credito cooperativo interprovinciale lombardo, società cooperativa a responsabilità limitata, in Cernusco sul Naviglio.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2005, la procedura di amministrazione straordinaria del Credito cooperativo interprovinciale lombardo, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano), è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per il periodo massimo di sei mesi.

**05A05404**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Comunicati concernenti l'approvazione delle tabelle dei coefficienti di rivalutazione dei redditi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/0001916/COM-L-58 del 13 maggio 2005, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi, composta sulla base dei coefficienti Istat, relativa alle pensioni decorrenti anno 2005, recepita dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti in data 14 febbraio 2005.

Con ministeriale n. 24/0001915/COM-L-56 del 13 maggio 2005, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi, composta sulla base dei coefficienti Istat, relativa alle domande di ricongiunzione presentate nell'anno 2004, recepita dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti.

**05A05451 - 05A05452**

### Comunicato concernente l'approvazione delle delibere numeri 5 e 6 adottate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/0001873/COM-L-57 dell'11 maggio 2005, sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere nn. 5 e 6 adottate dall'Assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti in data 28 ottobre 2004, concernenti modifiche al regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, al nuovo regolamento di disciplina delle funzioni di assistenza e mutua solidarietà e al regolamento di disciplina del regime previdenziale.

**05A05453**

**Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 16/2005 adottata in data 9 marzo 2005 della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.**

Con ministeriale n. 24/0001865/GEO-L-60 dell'11 maggio 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 16/2005 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 9 marzo 2005, concernente l'aggiornamento dei coefficienti di rivalutazione dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni.

**05A05454**

## AGENZIA DELLE ENTRATE

**Comunicato relativo ai modelli di dichiarazione IRAP 2005**

Nelle istruzioni per la compilazione dei modelli «Unico 2005-SC, quadro IQ», «Unico 2005- ENC, quadro IQ» e «Unico 2005-AP, quadro IQ», approvati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 15 febbraio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 42 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 2005, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2004:

nella pagina 71 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 19 delle istruzioni per la compilazione del modello «Unico 2005-SC, quadro IQ»), al paragrafo «Versamento dell'acconto», secondo periodo, le parole «Per i soggetti IRES, pertanto, l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005 è dovuto in misura pari al 102,5 per cento», si intendono sostituite dalle seguenti: «Tuttavia, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo n. 344 del 2003, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle società, la misura dell'acconto è aumentata dal 99 al 102,5 per cento. Pertanto, poiché tale disposizione si riferisce alla sola imposta sul reddito delle società, la misura dell'acconto IRAP dovuta dai soggetti IRES è pari al 99 per cento»;

nella pagina 96 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 16 delle istruzioni per la compilazione del modello «Unico 2005-ENC, quadro IQ»), al paragrafo «Versamento dell'acconto», secondo periodo, le parole «Per i soggetti IRES, pertanto, l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005 è dovuto in misura pari al 102,5 per cento», si intendono sostituite dalle seguenti: «Tuttavia, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo n. 344 del 2003, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle società, la misura dell'acconto è aumentata dal 99 al 102,5 per cento. Pertanto, poiché tale disposizione si riferisce alla sola imposta sul reddito delle società, la misura dell'acconto IRAP dovuta dai soggetti IRES è pari al 99 per cento»;

nella pagina 117 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 13 delle istruzioni per la compilazione del modello «Unico 2005-AP, quadro IQ»), secondo capoverso, secondo rigo, le parole «pari al 102,5 per cento», si intendono sostituite dalle seguenti: «pari al 99 per cento».

**05A05487**

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

**Aumento di capitale sociale di «RB Vita S.p.a.», in Milano**

RB Vita S.p.a. ha dato esecuzione all'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea straordinaria del 14 aprile 2005. Pertanto il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato ammonta ad euro 191.000.000,00.

**05A05464**

## BANCA D'ITALIA

**Sostituzione del commissario liquidatore e di un componente del comitato di sorveglianza del Credito Commerciale Tirreno - Società per azioni, in Cava de' Tirreni.**

La Banca d'Italia, con provvedimento del 10 maggio 2005, ha nominato il dott. Gaetano De Gregorio commissario liquidatore, in sostituzione del dott. Mario Gulì, e l'avv. Alessandro Pasca componente del comitato di sorveglianza, in sostituzione dello stesso dott. De Gregorio, del Credito Commerciale Tirreno - Società per azioni, con sede nel comune di Cava de' Tirreni (Salerno), posto in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 6 marzo 1997.

**05A05403**

## REGIONE VALLE D'AOSTA

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperative Agriservice a r.l.», in Aosta**

Con deliberazione n. 1214, in data 22 aprile 2005, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperative Agriservice a r.l.», con sede legale in Aosta, via Chambery n. 92, costituita con atto a rogito del notaio Enrico Sabastiani, in data 23 dicembre 1987, iscritta al n. 00507480077 del registro delle imprese di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società medesima il dott. Davide Casola di Saint Christophe.

**05A05462**

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Far.Co. Soc. Coop.», in Cogne**

Con deliberazione n. 1215, in data 22 aprile 2005, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Far.Co. Soc. Cop.» in liquidazione, con sede legale in Cogne, loc. Lisarday, costituita con atto a rogito del notaio Ottavio Bastrenta, in data 6 settembre 1979, iscritta al n. 00161530076 del registro delle imprese di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commisario liquidatore della società medesima il dott. Andrea Distrotti di Aosta.

**05A05463**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo all'accordo 28 ottobre 2004 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, recante: «Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul documento relativo alle "Linee guida per la diagnostica per immagini". (Atto rep. n. 2113)».** (Accordo pubblicato nel supplemento ordinario n. 79 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 2005).

Nell'allegato A all'accordo indicato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, alla pag. 12, al punto 3, al primo rigo, dove è scritto: «L'allegato sub *A* al presente accordo...», leggasi: «L'allegato sub *B* al presente accordo...», ed inoltre, in testa alla tabella riportata alla pag. 15, deve intendersi inserita la seguente dicitura: «Allegato B».

**05A05471**

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501126/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € | **400,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € | **220,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € | **285,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € | **155,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € | **780,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € | **412,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € | **652,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € | **342,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

**BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II** (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € **320,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € **185,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € 1,00 | |

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € **180,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 6 0 1 *

€ 1,00